

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI E MODALITA' DI VOTAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'elezione delle cariche sociali di Confidicoop Marche S.C.
2. Il Regolamento disciplina anche la composizione del consiglio di amministrazione nonché richiama i requisiti e criteri previsti dal quadro normativo di riferimento che i singoli membri dovranno possedere.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni previste dallo Statuto, dal regolamento sulle assemblee separate e dal Testo Unico Bancario (TUB) ex D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche, nonché dalla circolare della Banca d'Italia 288/2015 e successive modifiche e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 (DM n. 169/2020).

Art. 2 Candidature per la nomina alle cariche sociali

1. L'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle candidature presentate tramite lista:
 - a) dal Consiglio di Amministrazione uscente;
 - b) da almeno il 2% dei soci aventi diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione e risultanti dal libro soci al 31/12 dell'esercizio precedente a quello in cui avviene la nomina.

Le liste presentate potranno riportare un numero massimo di candidati pari a 9 e non inferiore a 5, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto, nonché di quanto previsto dal successivo art. 4 del presente regolamento.
2. Per ciò che attiene la presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione uscente, la relativa decisione dovrà avvenire con delibera assunta dai quattro quinti dei suoi componenti (arrotondato all'unità).
3. Per ciò che attiene la presentazione delle liste da parte dei soci, di cui al precedente comma 3 lettera b):
 - le liste dovranno essere presentate, presso la Sede del Confidi, entro 72 ore dallo svolgimento della prima assemblea separata, mediante appositi moduli predisposti dal Confidi;
 - le firme di presentazione da parte dei soci devono essere autenticate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o dai dipendenti della Società appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. È altresì consentita l'autentica delle firme di presentazione da parte di un notaio;
 - ciascun Socio potrà concorrere alla presentazione di una sola lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione.
4. Tutti i candidati alla carica di amministratore devono essere dotati dei requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e da quanto specificamente previsto al successivo art. 6 del presente regolamento ed in particolare ai requisiti e criteri di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza di cui alla circolare 288/2015 della Banca d'Italia e al DM n. 169/2020, nonché assicurare l'indipendenza di giudizio prevista, in particolare, dall'art. 15 del DM stesso.
5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità, previste dal presente Regolamento, sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

6. Nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate del Confidi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.
7. Ciascun candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
8. Per ciò che attiene la nomina del Collegio Sindacale, la presentazione dei candidati avviene tramite candidature individuali e spontanee da far pervenire alla Società entro 72 ore dallo svolgimento della prima assemblea separata. I candidati dovranno presentare i documenti previsti al successivo art. 3 del presente regolamento.
9. I candidati del collegio sindacale sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti dalla legge e di cui al successivo art. 6 del presente regolamento ed in particolare ai requisiti e criteri di professionalità e competenza, onorabilità, correttezza ed indipendenza di cui alla circolare 288/2015 della Banca d'Italia, al DM n.169/2020 ed all'art. 2399 cod. civ.

Art. 3 Verifica preventiva dei requisiti in capo ai candidati al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 6 del presente regolamento, nell'ambito dell'accertamento dei necessari requisiti e criteri in capo agli esponenti aziendali previsti dalla circolare 288/2015 della Banca d'Italia e del DM n. 169/2020, al fine di agevolare l'elezione dei membri effettivamente dotati dei necessari requisiti previsti dalla legge, è previsto un controllo preventivo:

- da parte dello stesso consiglio di amministrazione uscente, per ciò che attiene la lista da questi presentata, contestualmente alla delibera di presentazione della lista dei candidati;
- da parte dell'ufficio compliance, per ciò che attiene la presentazione di eventuali liste da parte dei soci.

A tale scopo, le liste dovranno essere corredate della seguente documentazione, fornita per ciascun candidato¹:

- a) un curriculum vitae aggiornato, nonché qualsiasi altra attestazione e/o certificato ritenesse utile a supportare quanto dichiarato nel CV, che sarà inoltrato alla Banca d'Italia per le verifiche di sua competenza;
- b) un'autocertificazione, in forma di atto sostitutivo dell'atto di notorietà (il cui modello è disponibile presso la sede principale della Società), a firma autentica, con la quale dichiara:
 - il possesso dei requisiti e criteri richiesti dalla Normativa Vigilanza;
 - di non ricoprire alcuna carica analoga in organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza², ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 (divieto di interlocking directorship);

¹ Si richiama il Provvedimento della Banca d'Italia del 4.5.2021 recante Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti: si evidenzia che "Nel verbale della riunione nell'ambito della quale vengono condotte le valutazioni di idoneità devono essere riportate le specifiche misure adottate, ove consentito dal Regolamento, per colmare difetti di idoneità e le ragioni per le quali esse sono reputate sufficienti ad assicurare l'idoneità. Il verbale deve inoltre contenere le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo. Nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, ferma l'applicazione dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dal medesimo articolo. Il verbale dà conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera. In aggiunta al verbale, sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno i seguenti documenti: curriculum vitae dell'esponente, consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement) e altre informazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia (es., questionari standardizzati per la verifica dei requisiti)"

² Si richiama il chiarimento della Banca d'Italia del novembre del 2012 in materia di Confidi e divieto di interlocking, secondo il quale, il mercato delle garanzie rappresenta un mercato autonomo e distinto dal mercato degli impieghi bancari e delle garanzie eventualmente da queste rilasciate.

- si impegna, nei confronti del Confidi a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del mandato ed a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti e criteri prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per la carica cui si candida;
 - l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste;
 - la comunicazione, di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.
- c) un Questionario per la raccolta con modalità standardizzate, delle informazioni richieste dal DM n. 169/2020 che sarà inoltrato alla Banca d'Italia per le verifiche di sua competenza;
 - d) il modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement), in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni Procedurali di Banca d'Italia che sarà inoltrato alla Banca d'Italia;
 - e) il certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti,
 - f) un documento di identità in corso di validità.

Art. 4 Composizione del Consiglio di Amministrazione

a) Categorie di soci e rappresentatività

La necessità di regolamentare la composizione del Consiglio di Amministrazione, attraverso quote di rappresentatività, che siano espressione della base sociale distinta sotto il profilo dei settori economici, tiene conto dei seguenti elementi:

- l'emanazione settoriale del Confidicoop Marche, che nasce storicamente come espressione delle categorie dei soci appartenenti al settore dell'agricoltura e del mondo cooperativo;
- le recenti operazioni di fusione per incorporazione che hanno dato luogo all'ingresso di categorie di soci appartenenti al settore artigiano ed industriale.

Pertanto, con il duplice intento di garantire la rappresentatività settoriale di tali categorie di soci e la tutela degli storici portatori di interesse di Confidicoop Marche, nonché di garantire la ricomposizione a livello settoriale in coerenza con l'evoluzione dei tempi e del sistema di riferimento, i candidati dovranno essere espressione di tutte le attività economiche prevalenti nel territorio in cui opera il Confidi.

In considerazione di quanto premesso, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto aziendale, si propone la seguente ripartizione per categoria settoriale dei soci, tenuto conto che al momento della redazione ed aggiornamento del presente regolamento, i settori economici di riferimento (individuati sulla base della codificazione ISTAT e della Banca d'Italia per SAE) per Confidicoop sono i seguenti:

- agricoltura: almeno uno e massimo quattro membri
- cooperazione: almeno uno e massimo quattro membri
- altri settori produttivi/banca/indipendente: almeno uno e massimo due membri

b) Limiti di età

Possono accedere alla carica di Amministratore i Soci e non Soci che non abbiano compiuto il 75° anno di età alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

c) Limiti di mandato

La carica di Amministratore non può essere ricoperta per più di 5 interi mandati consecutivi. Per il presidente il limite dei mandati consecutivi è fissato in 3, derogabili a 4 dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata. Il computo del numero dei mandati decorrerà dall'Assemblea che ha approvato la prima edizione del presente Regolamento (24/10/2018).

d) Componente Consultivo

A tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il rappresentante comune, o un suo delegato, nominato dall'assemblea degli obbligazionisti.

Art. 5 Revoca degli amministratori

Premesso che i membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad adempiere ai doveri ed alle responsabilità legati alla carica per la quale risultano eletti, oltre a quanto previsto dalle disposizioni Statutarie e di legge, costituisce causa di revoca dalla carica di amministratore l'assenza non adeguatamente motivata ad almeno 1/3 delle sedute delle riunioni del Consiglio di Amministrazione durante un esercizio sociale implica giustificato motivo di revoca dell'incarico da parte della prima assemblea ordinaria dei soci utile, dietro proposta del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 6 Verifica dei requisiti e criteri di legge in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'assemblea ordinaria dei soci elegge e nomina i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e secondo le modalità previste al successivo art. 7 del presente regolamento.

Secondo quanto previsto dalla normativa di Vigilanza, il nuovo Consiglio di Amministrazione verifica ancora, nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni dall'elezione, la sussistenza dei requisiti e criteri requisiti e criteri di professionalità e competenza, onorabilità, correttezza e indipendenza richiesti agli esponenti bancari previsti degli artt. 26 e 62 Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993 - TUB) richiamati dall'art. 110, comma 1-bis TUB, per ciascun consigliere neo eletto nonché per i membri del collegio sindacale.

Nel verbale di verifica, l'Organo competente dà atto dei controlli condotti in autonomia, anche in termini di coerenza interna delle informazioni rese dagli esponenti, volti ad accertare la completezza e adeguatezza delle informazioni rese dagli esponenti. Ai sensi delle Disposizioni Procedurali, il verbale della riunione dell'Organo competente deve fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali si ritengono soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal DM 169/2020, evidenziando tempo per tempo gli elementi informativi a supporto dei giudizi formulati. Una valutazione dettagliata – e adeguatamente verbalizzata – costituisce il presupposto essenziale per il corretto svolgimento delle verifiche dei requisiti; essa agevola al contempo i controlli di competenza della Banca d'Italia¹

Si evidenzia che dovrà essere condotta anche la valutazione dell'indipendenza formale e/o di giudizio e quindi i candidati devono specificare il perimetro dei rapporti diretti o indiretti a questo fine rilevanti.

In tale perimetro si includono almeno i rapporti intercorrenti tra il Confidi, i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, le società controllate dall'ente o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o un partecipante dell'ente o i relativi esponenti, e:

¹ Si richiamano gli *Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali*. Che riportano utili prassi virtuose nell'ambito delle procedure di valutazione, che la Banca d'Italia ha ritenuto di condividere con i soggetti vigilati.

- a) le società o imprese (anche costituite in forma non societaria) controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado;
- b) le società di cui l'esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali in termini di capitale o diritti di voto (es. 10%);
- c) le società nelle quali l'esponente ricopre una carica sociale.

Dovrebbero essere inoltri sottoposti a valutazione eventuali dei rapporti da intendersi, ai sensi del DM, "tali dal compromettere l'indipendenza" dell'esponente. In concreto, a titolo meramente orientativo si richiamano i seguenti criteri:

1) Esposizioni direttamente in capo all'esponente o ai suoi soggetti connessi

- soglia di materialità: € 200/mila;
- soglia di tolleranza delle esposizioni diverse dai mutui ipotecari: € 500/mila;
- soglia di tolleranza dei mutui ipotecari: € 1 mln;

2) Esposizioni indirette

- soglia di materialità: € 1 mln;
- o soglia di tolleranza delle esposizioni superiori a € 1 mln: considerate di norma non problematiche se inferiori al 30% dell'accordato/utilizzato a sistema dell'impresa/gruppo. In caso contrario, l'esponente interessato è tenuto a presentare un piano di differenziazione dei finanziamenti concessi alle sue imprese, da realizzarsi nell'arco di un semestre, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione (in termini sia di utilizzato che di accordato) presso la banca/gruppo bancario entro la predetta soglia del 30%.

3) Rapporti commerciali, professionali o di lavoro

- o soglia di materialità: considerati di norma non problematici i rapporti che generano meno del 20% del reddito annuo dell'esponente o dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile;

4) Rapporti patrimoniali

- o soglia di materialità: considerati di norma non problematici gli investimenti di valore inferiore o pari al 20% del patrimonio dell'esponente o dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile.

Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve essere trasmessa entro trenta giorni, dalla verifica, alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione. La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del TUB, e del DM n. 169/2020. La Banca d'Italia può richiedere agli esponenti sottoposti a valutazione di partecipare a interviste di cui viene redatto apposito verbale.

La Banca d'Italia dichiara la decadenza degli esponenti in caso di difetto di idoneità o di violazione del limite al cumulo degli incarichi, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 TUB.

Art. 7 Modalità di votazione

1. Ogni socio intervenuto in assemblea può esprimere il proprio voto per una sola lista; non è previsto il voto per il singolo candidato.
2. Una volta completate le votazioni in Assemblea, per la nomina alle cariche sociali, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.
3. In caso di presentazione di più di una lista, oltre a quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio delle prime due liste che hanno riportato più voti.
4. Per ciò che attiene l'elezione del collegio sindacale, sono eletti Sindaci effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; sono eletti Sindaci supplenti i due candidati che sono risultati i primi non eletti. In caso di parità di voto tra più candidati, si procede al ballottaggio tra quelli che hanno riportato lo stesso numero di voti, fino ad elezione dei 3 membri effettivi e dei due supplenti.

Art. 8 Modifiche al regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci con deliberazione presa a maggioranza dei partecipanti. La proposta di modifica del presente Regolamento deve pervenire dal Consiglio di Amministrazione che assume tale delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 9 Pubblicità e validità del regolamento

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate del Confidi.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge e di Statuto della Società.
4. Il presente Regolamento è di immediata applicazione.

Ancona, li 16/05/2025

Per il Consiglio di Amministrazione di Confidicop Marche
Il Presidente del CdA
Giovanni Bernardini